



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 23 gennaio 2006

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 20 gennaio 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, e dal dott. Oliviero Drigani, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 19

#### a) RECLAMI

**Reclamo della Soc. LAZIO** avverso l'ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Juventus del 17/12/05 – C.U. n. 186 del 19/12/05).

**Reclamo del sig Paolo DI CANIO, calciatore della Soc. LAZIO** avverso l'ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Juventus del 17/12/05 – C.U. n. 186 del 19/12/05).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo dd. 19/12/05 con cui è stata inflitta al calciatore Di Canio Paolo la squalifica per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 10.000,00, ed alla Soc. Lazio, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 10.000,00 per il comportamento tenuto dal Di Canio nel corso della gara, avendo egli - subito dopo la sua sostituzione, mentre si trovava nei pressi della panchina - preso a salutare i propri tifosi con entrambe le braccia tese ed alzate, e poi, in rapida successione, abbassato il braccio sinistro, lasciando alzato e teso quello destro per qualche secondo insieme alla mano (gesto *“..certamente da interpretare come un “saluto romano”, quantomeno nella fase in cui egli ha tenuto il braccio e la mano destra tese”*, e dunque costituente violazione di norme

regolamentari “..in quanto lesivo del dovere di correttezza imposto dall’art. 1 CGS, non essendo consentito ai tesserati sfruttare lo svolgimento delle gare per evocare un qualsiasi tipo di ideologia e/o appartenenza politica con gesti plateali”, ed “..evocativo, in termini di identificazione in esso da parte dell’autore, del regime fascista, caratterizzato da violenza verso gli oppositori e discriminazione razziale”) – tanto il Di Canio quanto la Soc. Lazio hanno proposto, con distinti atti, rituale reclamo, svolgendo confluenti e concordanti doglianze di carattere procedurale e di merito volte all’annullamento del reclamato provvedimento. In particolare, il Di Canio rileva l’errata ricostruzione del fatto e l’ingiusta attribuzione al medesimo di significati e valenze insussistenti, nonché la violazione dei principi fondamentali in tema di espressione del pensiero e di libertà di opinione, e censurando comunque in via preliminare l’illegittimità ed il contrasto con l’art. 111 Costituzione delle norme dell’ordinamento sportivo – segnatamente di quelle dell’art. 24, comma 2, e 32, comma 9, C.G.S. – che negano il necessario contraddittorio processuale prodromico alla irrogazione della sanzione disciplinare e che limitano l’impugnabilità di tali provvedimenti. A tale proposito il reclamante sollecita la rimessione degli atti alla Corte Federale affinché questa – ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett, a), C.G.S. – sancisca la disapplicazione delle disposizioni del C.G.S. che, consentendo l’irrogazione di una sanzione senza che vengano rispettati i principi costituzionali del contraddittorio e della piena impugnabilità di tutti i provvedimenti disciplinari, si pongono in insanabile contrasto con i principi costituzionali in materia di giusto processo.

La Soc. Lazio, del pari, nell’evidenziare come il contenuto della relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini richiamata nella decisione del Giudice Sportivo non consenta affatto – quanto all’obiettiva e diretta percezione dell’episodio – di ritenere inequivocabilmente provato il significato del gesto del Di Canio quale “saluto romano”, nega comunque che tale gesto possa assumere connotati di antisportività ovvero, ancor peggio, di istigazione alla violenza, di apologia o di discriminazione razziale, ed osserva altresì – per escludere la sussistenza dei presupposti della responsabilità oggettiva a proprio carico - che alla società sportiva non è consentito adottare misure limitative del diritto dei propri tesserati alla libera manifestazione del pensiero (anche di “credo” politico) ove questo – come appunto è a dirsi nel caso in esame – non sfoci in comportamenti violenti o apologetici della violenza, ovvero non leali, non probi, non corretti. A sostegno dei propri assunti la reclamante chiede inoltre, sotto il profilo istruttorio, che si faccia luogo alla visione del filmato televisivo riprodotto l’episodio incriminato.

All’odierna seduta sono comparsi i difensori dei reclamanti, i quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive e ribadito le proprie richieste assolutorie.

### **I motivi della decisione**

Il reclamo proposto dal Di Canio è infondato, imponendosi dunque – *in parte qua* - la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo.

La Commissione osserva preliminarmente che non sussistono i presupposti per una rimessione degli atti alla Corte Federale ai sensi dell’art. 22 C.G.S., in quanto le questioni evidenziate dalla difesa del Di Canio in relazione alle implicazioni di ordine costituzionale connesse alle limitazioni del previo contraddittorio e della piena impugnabilità dei provvedimenti disciplinari portanti la squalifica ad una sola giornata di gara rivestono bensì una innegabile importanza nell’ambito dell’Ordinamento della Giustizia Sportiva, ma non implicano l’interpretazione di norme statutarie o regolamentari (comma 1, lett. a) né la valutazione della legittimità di norme federali rispetto allo Statuto (comma 1, lett. c), presentando piuttosto un rilievo che spetta semmai al legislatore sportivo voler valutare ed eventualmente diversamente disciplinare.

Nel merito, la Commissione ritiene che la condotta del calciatore – al di là ed a prescindere dalle motivazioni di ordine ideale o “di appartenenza” che possano aver ispirato il gesto da

lui posto in essere – presenta oggettivamente i connotati dell'illecito disciplinare ascrittogli, nei termini già ben evidenziati nel provvedimento del Giudice Sportivo. Fermo restando, infatti, che non può seriamente dubitarsi che il gesto da lui compiuto sia effettivamente qualificabile quale “saluto romano” (una diversa lettura di esso, del resto, finirebbe con il mortificare quello stesso senso di “appartenenza” che il Di Canio vuole coerentemente rivendicare), deve ribadire il principio secondo cui ai tesserati, in occasione di una manifestazione agonistica, non è consentito tenere comportamenti ovvero comunque esprimere, con platealità immediatamente percepibile dagli astanti, atteggiamenti che evocano una ideologia o una appartenenza politica – qualunque essa sia – e che siano dunque potenzialmente idonei a provocare reazioni violente ed incontrollate.

Parzialmente fondato, per contro, risulta il reclamo proposto dalla S.S. Lazio. Infatti, premessa l'evidente inaccogliabilità della richiesta istruttoria volta alla visione del filmato televisivo riprodotto l'episodio incriminato, attesi i limiti normativi in tema di “prova televisiva” posti dall'art. 31 C.G.S., la Commissione reputa - pur a fronte dell'ineludibile operare del principio della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. - di dover positivamente apprezzare il fattivo impegno che tale Società ha profuso nell'evidenziare pubblicamente il disvalore sportivo di ogni atteggiamento “politico” che venga a sovrapporsi alle manifestazioni sportive. Sanzione equa, pertanto, risulta quella della ammenda nella minor somma di € 2.000,00.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo proposto dal calciatore Paolo Di Canio e di disporre l'incameramento della relativa tassa; delibera altresì di ridurre la sanzione irrogata a carico della Soc. Lazio nell'ammenda di € 2.000,00, disponendo a favore di quest'ultima la restituzione della tassa.

#### **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Paolo DI CANIO – Calciatore Soc. Lazio:** violazione art. 1 comma 1, in riferimento all'art. 10 commi 4 e 6 C.G.S.;

**Soc. LAZIO:** violazione art. 2 commi 3 e 4, in riferimento all'art. 10 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Lazio dell'11/12/05).

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 28/12/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Paolo Di Canio, tesserato per la Soc. Lazio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento all'art. 10, commi 4 e 6, per avere, in occasione della gara Livorno-Lazio dell'11/12/05, verso il 14° del secondo tempo, all'atto della sua uscita dal campo di giuoco per sostituzione, rivolto un “saluto romano” ai sostenitori laziali; con lo stesso atto era altresì deferita la Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 2, commi 3 e 4, e 10, commi 4 e 6, C.G.S.

Nei termini di rito, il difensore del deferito faceva pervenire una memoria difensiva, con la quale, in via preliminare, deduceva l'illegittimità del procedimento così instaurato sia per il contrasto con il principio dettato dall'art. 111 Cost., non essendo prevista l'eventuale impugnabilità nel merito del provvedimento decisorio, sia per essere stato promosso, per effetto di una scelta del tutto discrezionale dell'Organo Inquirente, in violazione dell'iter procedurale previsto dall'art. 31 C.G.S., caratterizzato – tra l'altro – dalla fissazione di un breve termine di natura perentoria.

Nel merito, si sosteneva che al gesto *de quo* poteva essere attribuita esclusivamente una valenza “..sportiva e tradizionale”, una semplice manifestazione quindi del pensiero del calciatore, ovviamente non sanzionabile, in quanto tale, per il fondamentale principio dettato dall’art. 21 della Costituzione, con la consequenziale richiesta, in via preliminare, della sospensione del procedimento e della rimessione degli atti alla Corte Federale e – appunto nel merito – del proscioglimento del deferito.

Parimenti nei termini di rito, la Soc. Lazio faceva pervenire una memoria difensiva con cui si eccepiva, in via preliminare, il mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 31, comma 3, C.G.S. e, nel merito, si rilevava la contraddittorietà tra le valutazioni formulate dalla Procura Federale a sostegno del deferimento e le conclusioni a cui era invece pervenuto l’Ufficio Indagini circa il significato del gesto in causa, espressione – in realtà – di mera “..appartenenza calcistica”, del tutto estranea a quelle forme di razzismo, politicizzazione ed intolleranza sempre fermamente deprecate dalla Soc. Lazio, nei cui confronti, conseguentemente, si richiedeva la declaratoria di inammissibilità del deferimento ovvero il proscioglimento.

Alla riunione odierna è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l’irrogazione della sanzione della squalifica per una giornata di gara e dell’ammenda di € 25.000,00 per il Di Canio e di quella dell’ammenda di pari ammontare per la Soc. Lazio.

Sono comparsi altresì i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie difensive, ribadivano le conclusioni ivi formulate, con l’ulteriore richiesta – in via istruttoria – della acquisizione agli atti della registrazione del filmato televisivo riprodotto l’episodio; il difensore del Di Canio, inoltre, produceva una dichiarazione da questi sottoscritta.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che il deferimento sia fondato.

In via preliminare, debbono essere disattese le eccezioni procedurali sollevate dai difensori dei deferiti.

Infatti, il procedimento disciplinare promosso nei confronti dei deferiti non prevede affatto una impugnabilità limitata a soli motivi di legittimità, in quanto le decisioni della Commissione Disciplinare possono essere impugnate con ricorso alla Corte di Appello Federale anche “..per questioni attinenti al merito della controversia”, ex artt. 26 e 33, lett. d), C.G.S., in conformità dunque al disposto dell’art. 111 della Costituzione.

Parimenti, l’iter procedurale adottato dalla Procura Federale deve ritenersi immune da censure, in quanto i fatti costituenti oggetto del deferimento, disciplinarmente rilevanti ai sensi degli artt. 1 e 10, nn. 4 e 6, C.G.S., non sono riconducibili ad alcuna delle condotte tassativamente elencate dall’art. 31, lett. a3), in relazione alle quali soltanto deve applicarsi la speciale procedura ivi prevista, caratterizzata – tra l’altro – da un breve termine di natura perentoria, oltre che dalla competenza di un diverso Organo giudicante.

La richiesta istruttoria di acquisizione agli atti della registrazione del filmato televisivo riprodotto l’episodio in esame non può essere accolta, perché non consentita in forza dei limiti normativi in tema di “prova televisiva” dettati dall’art. 31 C.G.S.

Nel merito, la Commissione ritiene che non vi siano dubbi circa l’oggettività del gesto compiuto dal Di Canio nelle circostanze in causa (braccio destro proteso verso l’alto, con le dita della mano perfettamente serrate), non soltanto per le inequivoche immagini fotografiche pubblicate da svariati quotidiani ed acquisite agli atti, ma anche per le dichiarazioni rese dal calciatore nei giorni immediatamente successivi alla gara e, soprattutto, per quanto sottolineato dallo stesso deferito nella dichiarazione prodotta dal

difensore nel corso dell'odierna riunione (“..se lo si vuole chiamare saluto romano mi sta bene..”).

E' pur vero che il deferito, in ripetute occasioni, ha sostenuto che con tale “saluto romano” egli intendeva esclusivamente affermare la sua “appartenenza ideale” al mondo della tifoseria laziale, senza alcun intento di istigazione od apologia della violenza o della sopraffazione, ma la Commissione ritiene che siffatta gestualità – senza la necessità di svolgere approfondimenti storici al riguardo – sia, nella sua obiettività, immediatamente ed inequivocabilmente riconducibile ad una precisa ideologia, e come tale percepibile da ogni persona che presenza all'avvenimento sportivo. Da tale connotazione deriva dunque la rilevanza disciplinare del gesto, non essendo ammissibile che un tesserato, in occasione di una manifestazione agonistica, evochi una ideologia o una appartenenza politica – qualunque essa sia – con un'enfasi gestuale potenzialmente idonea a provocare reazioni violente ed incontrollate, e comunque del tutto estranea alla natura ed al contesto di una manifestazione sportiva.

Nulla rileva, in quest'ottica, che l'autore di una tale condotta non persegua un intento provocatorio né, tantomeno, che in concreto ad essa non consegua alcuna reazione da parte di chicchessia, in quanto la responsabilità disciplinare si radica nel porre consapevolmente in essere un comportamento potenzialmente foriero di una turbativa dell'ordine pubblico e, quindi, costituente violazione dei doveri dettati dal combinato disposto degli artt. 1 e 10, nn. 4 e 6, C.G.S.

Deve quindi affermarsi la responsabilità del Di Canio per il fatto addebitatogli, cui consegue – ex art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. – quella oggettiva della Società di appartenenza.

Per quel che attiene alla entità delle sanzioni, la Commissione ritiene equo infliggere al calciatore Di Canio la squalifica ad una giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 10.000,00, in considerazione della obiettiva gravità del comportamento tenuto nelle peculiari condizioni ambientali rappresentate da uno stadio ove si contrapponevano tifoserie dalle connotazioni politiche notoriamente antitetiche, nonché in considerazione della consapevole reiterazione di una condotta già censurata e sanzionata da questa Commissione con provvedimento del 10/3/05 (C.U. n. 265).

Per quanto attiene alla Soc. Lazio, la Commissione reputa di dover irrogare la sanzione della ammenda di € 2.000,00, in considerazione dell'atteggiamento – costantemente assunto e documentato in atti nel comunicato stampa del 12/05/2005 – di dissociazione e censura verso ogni forma di esternazione “politica” nelle manifestazioni sportive.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Paolo Di Canio la sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di € 10.000,00, ed alla Soc. Lazio quella dell'ammenda di € 2.000,00.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 2 febbraio 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 GENNAIO 2006

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*